



**TUTELA LEGALE**  
Più forza alle vostre ragioni



**Consulenti in Assicurazioni, Previdenza e Investimenti**  
Casella Postale 43 . Via Monteverdi 8 . 20038 Seregno MI  
Tel 0362 325127 . Fax 0362 330396 . info@cisas.net

## **Convenzione Dottori Commercialisti di Monza e della Brianza**

### **PROPOSTA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DELLO STUDIO**

**SINTESI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. n°1 Condgen 2001 EO11101**

#### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

ARAG Assicurazioni S.p.A. assicura il rischio SPESE LEGALI E PERITALI nei limiti del **massimale di € 20.000,00** per:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del caso assicurativo, liberamente scelto dall'Assicurato;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- le spese processuali nel processo penale;
- le spese di giustizia.

Inerenti ai seguenti eventi che si verifichino nell'attività lavorativa::

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso e colposo (art.530 - comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;

#### **LINEA ORO**

1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
2. Sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. La prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
3. Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio. La prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
4. Sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200. La prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
5. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
6. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga alle Esclusioni – lett. b) e lett. f).
7. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia pasata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'Art. 25 - Esclusioni - lett. b) e lett. f).

#### **ESTENSIONE PACCHETTO SICUREZZA**

- Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96.
- Estensione alle violazioni/inosservanze al D.Lgs. 155/97 per il Titolare e/o Responsabile delegato.
- Estensione alle violazioni/inosservanze al D.Lgs. 675/96 per il Titolare e il Responsabile delegato.

#### **ESCLUSIONI**

Le garanzie non sono valide:

- a. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b. in materia fiscale ed amministrativa;
- c. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- e. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f. per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto nelle Prestazioni garantite - "LINEA ORO", punto 6;

- g. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i. per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j. per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività;
- k. per contratti di compravendita di immobili;
- l. limitatamente al punto 3. dell'Art. 22 – Prestazioni garantite – “LINEA ORO”: per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- m. per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n. per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o. per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- p. per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- q. per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.

#### **INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO**

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
  - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
  - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
  - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
  - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
  - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
  - In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **ESTENSIONE TERRITORIALE**

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

<b>NUMERO ADDETTI</b>	<b>PREMIO LORDO ANNUO</b>
Fino a 3 addetti	€ 263,00
4 addetti	€ 363,00
5 addetti	€ 627,00
6 addetti	€ 439,00
7 addetti	€ 533,00
8 addetti	€ 576,00
9 addetti	€ 614,00
10 addetti	€ 651,00
da 11 a 15 addetti	€ 833,00
da 16 a 20 addetti	€ 1.006,00
da 21 a 25 addetti	€ 1.170,00